

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018
23/2018/R/TLR

DISPOSIZIONI PER L'ESCLUSIONE DAL NOVERO DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO SOGGETTE A REGOLAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione del 18 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito deliberazione 339/2015/R/tlr);
- il comunicato di chiarimento in merito all'iscrizione alle anagrafiche relative al settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 4 settembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito, all'Autorità, specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito anche: telecalore);
- con la deliberazione 339/2015/R/tlr, l'Autorità ha adottato prime disposizioni funzionali all'acquisizione di un insieme di informazioni sui soggetti regolati operanti nel predetto settore del telecalore e sulle attività da essi svolte, introducendo, tra l'altro, specifici obblighi informativi in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di avviare la costruzione di un'anagrafica delle infrastrutture di telecalore presenti sul territorio nazionale (di seguito: Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento);
- i suddetti elementi conoscitivi sono essenziali per l'efficace esercizio da parte dell'Autorità dei poteri di regolazione e controllo attribuiti dal decreto legislativo 102/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;
- ogni infrastruttura di trasporto dell'energia termica che risponde alla suddetta definizione rientra, pertanto, nel perimetro del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggetto alla regolazione definita dall'Autorità ai sensi del medesimo decreto legislativo 102/14;
- i requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del d.lgs. 102/14, riguardano aspetti dinamici che connotano la rete di telecalore in una prospettiva evolutiva, con particolare riferimento a quanto concerne ai due requisiti generali:
 - i. della realizzazione dell'infrastruttura *“prevalentemente su suolo pubblico”* (da intendersi nel senso che le tubazioni costituenti l'infrastruttura, al netto degli allacciamenti, siano posate almeno per il 50% su suolo pubblico) e
 - ii. della finalità di *“consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima rete”*;
- alla luce di quanto sopra, consegue che anche un'infrastruttura realizzata inizialmente per allacciare unità di consumo predefinite è potenzialmente idonea ad offrire il servizio a nuova utenza - in ragione, ad esempio, della sua configurazione, del suo posizionamento, delle possibili variazioni nella richiesta di energia termica delle utenze già allacciate, delle possibili variazioni nei parametri di fornitura del servizio da parte del gestore della rete, o di interventi di efficientamento degli impianti - e, pertanto, ricade nella definizione di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in sede di prima iscrizione all'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e nell'ambito di recenti incontri con gli operatori del settore del telecalore e con le loro associazioni rappresentative, è stata segnalata alla Direzione Servizi Ambientali la presenza sul territorio nazionale di un numero limitato (ancorché ad oggi non individuato) di infrastrutture di trasporto di energia termica che non presenterebbero caratteristiche conformi ai due requisiti generali fissati dal citato articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, con la conseguenza che tali infrastrutture non rientrerebbero nel perimetro del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggetto alla regolazione dell'Autorità ai sensi del medesimo decreto;

- ad oggi, tuttavia, anche in ragione della ricca fenomenologia degli assetti e delle configurazioni impiantistiche esistenti nel settore, non sono emersi sufficienti elementi informativi che consentano di individuare *a priori* criteri univoci funzionali alla verifica della rispondenza di un'infrastruttura di trasporto dell'energia termica ai requisiti generali previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14 e, in particolare, al requisito generale riferito alla finalità dell'infrastruttura di “*consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima rete*”.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- al fine di garantire agli operatori certezza in merito all'applicabilità o meno nei loro confronti della regolazione dell'Autorità, sia opportuno prevedere disposizioni che garantiscano ai gestori di infrastrutture di trasporto dell'energia termica che non soddisfano congiuntamente i due requisiti generali previsti dalla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, come richiamati alle precedenti lettere i) e ii), il riconoscimento di un'esclusione di tali infrastrutture dall'ambito della regolazione dell'Autorità, con la conseguente esclusione delle predette eventualmente iscritte nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
- sia a tal fine opportuno, anche in un'ottica di semplificazione ed economicità, prevedere che i gestori di cui al precedente punto possano presentare all'Autorità un'apposita istanza di esclusione, corredata da una dichiarazione di atto di notorietà con la quale attestano di disporre presso la propria sede, impegnandosi a metterla a disposizione dell'Autorità, della documentazione comprovante la non rispondenza dell'infrastruttura da essi gestita ad almeno uno dei due requisiti generali previsti all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, come richiamati alle precedenti lettere i) e ii) (nel seguito: autodichiarazione), e che in tali casi, l'Autorità provveda a escludere l'infrastruttura dalla regolazione mediante l'aggiornamento di un elenco delle infrastrutture escluse appositamente istituito, riservandosi di effettuare controlli, anche a campione, sulla predetta documentazione;
- sia opportuno prevedere che, in sede di prima attuazione, l'eventuale autodichiarazione debba essere inviata all'Autorità entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e, per le infrastrutture entrate in esercizio successivamente a tale data, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di inizio attività;
- sia necessario prevedere l'aggiornamento delle informazioni trasmesse nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e nell'Anagrafica Operatori, relativamente alle infrastrutture che sono state iscritte in sede di prima attuazione nelle suddette anagrafiche e che siano eventualmente oggetto di successiva esclusione; ciò al fine di disporre di un insieme di informazioni aggiornato sui soggetti e sulle infrastrutture che rientrano nel perimetro della regolazione del servizio di telecalore definita dall'Autorità;

- nel caso di variazioni delle condizioni di esercizio e/o delle caratteristiche dell'infrastruttura oggetto dell'autodichiarazione di cui ai precedenti punti, tali da connotare l'infrastruttura stessa come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, il gestore della rete debba provvedere a darne comunicazione all'Autorità entro 15 giorni dal verificarsi di tale variazione, provvedendo nei medesimi termini all'ottemperanza agli obblighi informativi di cui alla deliberazione 339/2015/R/tlr e, in particolare, all'obbligo di iscrizione della rete nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e, laddove non già iscritto, all'obbligo di iscrizione del gestore medesimo nell'Anagrafica Operatori.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in assenza dell'autodichiarazione di cui ai precedenti alinea, ogni infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sia da considerarsi rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi del decreto legislativo 102/14 e, pertanto, sia soggetta alla regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento definita dall'Autorità ai sensi del medesimo decreto legislativo.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- a fini di trasparenza e certezza degli operatori interessati, nonché per la tutela degli utenti del settore del telecalore, sia opportuno pubblicare un elenco periodicamente aggiornato delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica escluse dall'ambito della regolazione settoriale definita dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni per l'esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento soggette a regolazione”, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni